

ad esempio, ai terzi che intendono acquistare obbligazioni), la nomina e la revoca del rappresentante comune in quanto organo chiamato a curare gli interessi comuni dei creditori verso l'esterno, nonché le deliberazioni dal contenuto atipico previste dall'art. 2415, 1° co., n. 5, riguardanti oggetti di interesse comune e destinate ad incidere sulla posizione dei terzi (si pensi alla conclusione di una transazione con la società emittente avente ad oggetto il rimborso dei titoli). Diversamente è a dirsi per le deliberazioni aventi portata meramente interna (come la costituzione di un fondo spese), il cui contenuto, del resto, appare inidoneo a pregiudicare alcun soggetto estraneo⁵⁴.

Art. 2416 – Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

[1] Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.

[2] L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

commento di Lucia Picardi

Sommario: 1. Premessa. - 2. L'annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti. - 3. Il procedimento d'impugnazione delle delibere annullabili. - 4. La nullità delle delibere assembleari. - 5. Effetti delle delibere invalide.

1. Premessa

Il 1° comma dell'articolo in commento disciplina l'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti mediante il rinvio alle norme degli artt. 2377 e 2379. Sono oggetto di richiamo, dunque, le disposizioni sulle delibere annullabili e nulle dell'assemblea dei soci¹, mentre manca

⁵⁴ DATI, *ivi*, 1293.

¹ La riforma del 2003 ha colmato, infatti, una lacuna della previgente disciplina dovuta al mancato richiamo all'art. 2379 (BRANCADORO, *sub art.* 2416, in *Comm. Niccolini-Stagno d'Alcontres*, Napoli, 2004, II, 952; AUTUORI, *sub artt.* 2415-2420, in *Obbligazioni Bilancio*, a cura

un espresso rimando alla disciplina del procedimento d'impugnazione recata dall'art. 2378².

Nonostante l'eliminazione nel testo attuale dell'art. 2416 della previsione secondo cui le deliberazioni dell'assemblea legittimamente adottate vincolano tutti gli obbligazionisti, il principio in questione può ritenersi tuttora operante sia in forza del richiamo dell'art. 2377, 1° co., sia in applicazione della regola maggioritaria da cui discende il diritto d'impugnativa per impedire il prodursi degli effetti della delibera in capo al singolo obbligazionista.

2. L'annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti

Rinviando per una completa analisi delle fattispecie di annullabilità e di nullità delle delibere ai commenti alle disposizioni sull'invalidità delle delibere dell'assemblea dei soci³, è qui opportuno fermare l'attenzione sugli aspetti strettamente pertinenti alla materia trattata.

Preme segnalare che il 1° comma, secondo periodo, dell'articolo qui esaminato precisa come le percentuali previste dall'art. 2377 ai fini della legittimazione a impugnare le delibere annullabili debbano essere riferite all'ammontare delle obbligazioni non rimborsate e alla quotazione dei titoli obbligazionari, fermo restando che la delibera di emissione può abbassare o rimuovere, analogamente ai poteri riconosciuti all'autonomia statutaria per l'impugnativa delle deliberazioni assembleari della società, le percentuali richiamate⁴. Ne deriva il riconoscimento della legittimazione all'azione di annullamento ai soli obbligazionisti che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento dell'ammontare del prestito obbligazionario (o l'uno per mille se le obbligazioni siano quotate), accanto alla possibilità, sempre prevista in virtù del richiamo all'art. 2377, che gli obbligazionisti

di Notari, Bianchi, in *Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari*, Milano, 2006, 235; CAPO-LINO, *sub artt. 2415-2416*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da d'Alessandro, II, 2, Padova, 2011, 544), sebbene la dottrina fosse concorde nell'escludere che tale omissione avesse significato preclusivo (v., per tutti, CAMPOBASSO G.F., *Le obbligazioni*, in *Tratt. Colombo-Portale*, 5, Torino, 1988, 507).

² BRANCADORO, *sub art. 2416*, cit., 952; sul punto, v. *infra*, § 3.

³ Sull'applicazione delle ipotesi di annullabilità e di nullità di cui rispettivamente agli artt. 2377 e 2379 c.c. alle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti, v., in particolare, DATI, *sub art. 2416*, in *Comm. Maffei Alberti*, II, Padova, 2005, 1295 ss.

⁴ Critica la disciplina dell'impugnazione delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti risultante dal richiamo delle percentuali di cui all'art. 2377, VALZER, *Gli obbligazionisti e i titolari di strumenti finanziari non partecipativi nelle procedure concordatarie*, in *Riv. società*, 2014, 64, nt. 35.

titolari di percentuali inferiori, e quindi non legittimati all'impugnativa, promuovano azioni risarcitorie per i danni loro cagionati dalle delibere non conformi alla legge⁵.

Giova poi osservare che la formulazione dell'art. 2416, nel richiamare *tout court* l'art. 2377, non manca di offrire elementi utili ad individuare i soggetti legittimati ad impugnare le delibere annullabili. Appare fugato ogni dubbio sul fatto che l'esercizio dell'azione d'impugnativa spetta solo agli obbligazionisti assenti, dissenzienti o astenuti, e non anche a quelli che abbiano votato a favore della delibera impugnata, come poteva suggerire il tenore letterale del previgente art. 2416⁶.

Resta tuttavia aperta la discussione in merito alla legittimazione all'impugnativa delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti da parte del rappresentante comune, stante la posizione di legittimato passivo rivestita dal medesimo durante il procedimento⁷. Non va trascurato di considerare, in proposito, come un'interpretazione attenta a valorizzare tanto le istanze di tutela dell'interesse della categoria quanto l'attuale dettato dell'art. 2416 può indurre a riconoscere il suddetto potere d'impugnativa anche al rappresentante comune⁸. Ugualmente controverso è se tale potere spetti agli amministratori, ai componenti il consiglio di sorveglianza e ai sindaci della società. La soluzione positiva non sembra del tutto azzardata laddove si consideri che l'art. 2416, oltre ad aver eliminato l'espressa menzione del solo obbligazionista quale legittimato, richiama anche quella parte dell'art. 2377, 2° co., a mente della quale il potere di impugnare le delibere è assegnato agli amministratori, al consiglio di sorveglianza o al collegio sindacale⁹, i quali sono

⁵ Cfr., sul punto, CAPOLINO, *sub* artt. 2415-2416, cit., 544, che in ciò identifica una delle modificazioni più rilevanti introdotte dalla riforma.

⁶ Il risultato sostenuto nel testo era peraltro già raggiunto in via interpretativa da CAMPOBASSO G.F., *Le obbligazioni*, cit., 508.

⁷ CAMPOBASSO G.F., *ibidem*, che tuttavia giudicava «poco convincente» la mancata concessione del potere d'impugnativa al rappresentante comune; analogamente PETTITI, *I titoli obbligazionari delle società per azioni*, Milano, 1964, 244; cfr., però, BRANCADORO, *sub* art. 2416, cit., 953, che supera l'argomento a sostegno della soluzione negativa desunto dalla contemporanea posizione di legittimato passivo del rappresentante comune suggerendo di nominare, in caso d'impugnazione da parte di quest'ultimo, un *procurator ad actum*.

⁸ Cfr., in tal senso, AUTUORI, *sub* artt. 2415-2420, cit., 236, muovendo dalla condivisibile premessa che a fronte dell'alto assenteismo assembleare degli obbligazionisti e della conseguente possibilità per una minoranza anche esigua di assumere decisioni potenzialmente lesive dell'interesse della categoria, l'unico soggetto in grado di contrastare tale lesione appare essere proprio il rappresentante comune.

⁹ Favorevoli a riconoscere la legittimazione all'impugnativa da parte dei predetti organi sociali, LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 2009, 344; BRANCADORO, *sub*

portatori di interessi esterni, ma – come si è chiarito in precedenza – non del tutto contrapposti a quelli degli obbligazionisti.

3. Il procedimento d'impugnazione delle delibere annullabili

L'applicazione alle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti della disciplina del procedimento d'impugnazione prevista dall'art. 2378 è tutt'altro che pacifica, data la già ricordata soppressione del rinvio a detta disposizione nel novellato art. 2416.

A fronte dell'esigenza di non sottovalutare il mutato dato normativo, merita interrogarsi sull'effettiva volontà del legislatore di escludere l'applicabilità dell'art. 2378 e sulle ricadute operative di una scelta siffatta. In tale prospettiva non si è mancato di notare come l'eventuale mancato richiamo dell'art. 2378 finirebbe per precludere, in ultima analisi, l'applicazione alle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti: *a)* della parte del 2° comma dell'art. 2378 in cui è prevista la conversione della domanda di annullamento in quella di risarcimento dei danni qualora le azioni siano oggetto di cessione in corso di causa; *b)* della norma del 5° comma del medesimo articolo, là dove stabilisce che la trattazione della causa di merito ha inizio solo dopo che sia trascorso il termine di novanta giorni per l'impugnativa della delibera; *c)* della norma di cui al 6° comma dell'art. 2378, secondo la quale i dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti nel registro delle imprese.

D'altro canto, non è priva di rilievo la circostanza che il 2° comma dell'art. 2416 ponga una norma specifica per l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, ma analoga a quella dettata per le deliberazioni sociali dall'art. 2378, 1° co., prevedendo che l'azione è proposta dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede, in contraddittorio con il rappresentante comune¹⁰.

art. 2416, cit., 953; diversamente orientati AUTUORI, *sub* artt. 2415-2420, cit., 236; DATI, *sub* art. 2416, cit., 1296; CAPOLINO, *sub* artt. 2415-2416, cit., 544 s., la quale argomenta in tal senso dalla «situazione di reciproca indipendenza tra l'organizzazione societaria e quella degli obbligazionisti».

¹⁰ Si è posto al riguardo il problema delle ripercussioni sul procedimento di impugnazione dell'assenza del rappresentante comune per mancanza o invalidità della nomina. Si è sostenuto in dottrina (PETTITI, *I titoli obbligazionari delle società per azioni*, cit., 246, nt. 16) che in tale caso la delibera potrà essere comunque impugnata, ma occorrerà procedere alla nomina di un curatore. La giurisprudenza ha ammesso che in siffatta ipotesi le impugnazioni delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti possano essere proposte nei confronti degli obbligazionisti medesimi, mentre al rappresentante comune non può essere

È il caso di sottolineare, inoltre, che – nonostante la mancata operatività nella materia in esame dell'art. 2378, 2° co., prima parte – chi agisce ha comunque l'onere di provare la propria legittimazione dimostrandosi possessore delle percentuali di obbligazioni indicate nell'art. 2377, 3° co. Va ancora osservato che, pure in assenza di un rimedio specifico come quello disposto dall'art. 2378, 3° e 4° co., i soggetti interessati potranno agire *ex art. 700 c.p.c.*, avvalendosi così del rimedio cautelare residuale previsto dall'ordinamento¹¹.

Resta dunque da domandarsi se la mancata applicazione delle norme prima menzionate possa dare luogo ad incertezze e pregiudicare, oltre che gli interessi dei singoli obbligazionisti, quello più generale alla sicurezza del traffico giuridico, oppure sia sorretta da un'adeguata giustificazione.

Adottando tale ottica valutativa, l'assenza di una previsione normativa analoga a quella recata dal 2° comma dell'art. 2378 non suscita particolari problemi, posto che la prassi relativa all'assemblea degli obbligazionisti non evidenzia quel tasso di litigiosità e, sotto altro aspetto, quell'istanza di stabilità dell'azione societaria che giustificano la preferenza per una tutela di tipo risarcitorio anziché di natura reale¹².

Analoghe considerazioni possono svolgersi a proposito del termine di novanta giorni indicato nell'art. 2377, 6° co., la cui mancata applicazione non appare idonea a pregiudicare, nell'ipotesi qui in esame, gli interessi di coerenza nel giudicato e di speditezza del giudizio sottesi a tale disposizione¹³.

Un discorso diverso può farsi con riferimento al mancato richiamo dell'art. 2378, 6° co., specie alla luce del disposto dell'art. 2415, 3° co., che prevede l'iscrizione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti nel registro delle imprese. Discende dall'attuale assetto normativo che nonostante la delibera sia stata iscritta nel registro delle imprese, la sua

sostituita, come altra legittimata passiva, la società emittente le obbligazioni (T. Milano, 17.11.1998, in *Soc.*, 1999, 194, con nota di Salafia).

¹¹ Cfr., in tal senso, AUTUORI, *sub artt. 2415-2420*, cit., 237; sostiene che l'attore possa invocare la sospensione della delibera sulla base di una comparazione rimessa al giudice fra danno alla società e danno al ricorrente, DATI, *sub art. 2416*, cit., 1298, dando dunque per presupposta l'applicazione dell'art. 2378 all'assemblea degli obbligazionisti.

¹² Cfr. a livello generale, in luogo di molti, D'ALESSANDRO, «*La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata*». *Oververo esiste ancora il diritto societario?*, in *Riv. società*, 2003, 43 ss.; mentre, con specifico riguardo alla disciplina dell'impugnazione delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti, VALZER, *Gli obbligazionisti e i titolari di strumenti finanziari*, cit., 64, nt. 35.

¹³ AUTUORI, *sub artt. 2415-2420*, cit., 238.

sospensione o il suo eventuale annullamento non siano sottoposte al medesimo regime pubblicitario. Tuttavia, il sacrificio dell'istanza di certezza dei traffici giuridici che ne deriva appare almeno in parte compensato dall'applicazione del 6° comma dell'art. 2377, con la conseguenza che il termine per impugnare è di novanta giorni e decorre dal momento della registrazione della delibera dell'assemblea speciale¹⁴.

4. La nullità delle delibere assembleari

L'articolo in commento estende alle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti la disciplina della nullità delle deliberazioni sociali contenuta nell'art. 2379. Trovano dunque applicazione alle delibere degli obbligazionisti anzitutto le cause di nullità poste dalla disposizione summenzionata, le quali si articolano in vizi attinenti al contenuto della delibera e consistenti nell'impossibilità o illiceità dell'oggetto, nonché in difetti derivanti dalla violazione di norme inderogabili relative al procedimento assembleare, quali sono la mancata convocazione dell'assemblea o l'assenza del verbale. Tuttavia, dal coordinamento fra il richiamato art. 2379, 4° co., parte prima, e l'art. 2415, 2° co., c.c. discende che la convocazione non si considera mancante in caso di irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un rappresentante dell'organo amministrativo o di controllo della società o dal rappresentante comune ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Pure in assenza di un espresso richiamo, appare applicabile all'ipotesi in esame anche la previsione del 1° comma dell'art. 2379 *bis*, secondo cui l'impugnativa della delibera viziata per mancata convocazione è preclusa a coloro che abbiano dichiarato il proprio assenso allo svolgimento dell'assemblea. Restando ferma l'impugnabilità della delibera da parte di tutti gli altri soggetti legittimati, occorre considerare che la previsione summenzionata non integra, nonostante la formulazione testuale della rubrica dell'art. 2379 *bis*, un'ipotesi di sanatoria della nullità, avente natura eccezionale ed insuscettibile perciò di applicazione analogica, ma rappresenta piuttosto un'applicazione del generale divieto di *venire contra factum proprium*¹⁵.

¹⁴ Concordano su tale soluzione, sia pure partendo da diverse premesse ricostruttive, AUTUORI, *sub artt.* 2415-2420, cit., 239; DATI, *sub art.* 2416, cit., 1296.

¹⁵ AUTUORI, *sub artt.* 2415-2420, cit., 239 s., che sottolinea altresì come, una volta evidenziato che la norma in parola è espressione di un principio generale, assume rilievo decisivo

Quanto all'ulteriore vizio del procedimento da cui consegue la nullità della delibera, vale a dire la mancanza del verbale, giova ricordare che ai sensi dell'art. 2379, 3° co., ult. parte, il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio. Si è rilevato in proposito che la presenza del segretario nell'assemblea degli obbligazionisti deve ritenersi superflua, dal momento che la relativa verbalizzazione deve essere sempre curata da un notaio¹⁶. Non si pongono, invece, problemi di coordinamento in relazione alle sottoscrizioni dei presidenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, dato che l'art. 2415, ult. co., consente ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società di assistere alle assemblee.

Sotto altro aspetto, appare quanto meno dubbia la possibilità di estendere alle deliberazioni nulle assunte dall'assemblea degli obbligazionisti la previsione del 2° comma dell'art. 2379 *bis*, in base alla quale l'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. Di là dalla considerazione che tale norma disciplina una vera e propria ipotesi di sanatoria della nullità, coerente con il «microsistema» dell'invalidità delle delibere assembleari, ma pur sempre in contrasto con la tendenziale insanabilità dei negozi nulli, occorre riflettere sul fatto che l'applicazione della disposizione in parola alle delibere degli obbligazionisti esporrebbe coloro che hanno fatto affidamento sull'invalidità della delibera poi sanata ad una situazione di pregiudizio potenzialmente ben più grave di quella sussistente (e regolata dal legislatore) nell'ambito delle delibere dei soci. Il punto si coglie con chiarezza non appena si tenga conto che la delibera sanata mediante successiva verbalizzazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, facendo dunque salvi i diritti acquistati sulla base di essa rispetto a quelli eventualmente acquisiti dai terzi in virtù

per risolvere affermativamente il problema dell'applicabilità dell'art. 2379 *bis*, 1° co., la stretta interrelazione fra quest'ultima disposizione e quella dell'art. 2379, 3° co., oggetto, invece, di espresso richiamo. Da qui la conclusione che il legislatore abbia inteso sancire l'operatività dell'intero plesso normativo risultante dal collegamento fra le due disposizioni, tenuto conto che se da un lato le regole sulla convocazione dell'assemblea intendono tutelare l'interesse degli aventi diritto al voto ad un'informata partecipazione all'assemblea, dall'altro, esse non giustificano un'azione giudiziaria laddove lo scopo cui sono preposte sia stato comunque raggiunto oppure qualora chi è stato potenzialmente leso dalla loro violazione abbia comunque prestato il proprio consenso allo svolgimento della stessa assemblea.

¹⁶ DATI, *sub* art. 2416, cit., 1298 s.

di atti alla medesima contrari. L'unico temperamento a tale regola è posto dall'inciso finale dello stesso art. 2379 *bis*, 2° co., a mente del quale sono salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione. Atteso che a fronte di tale quadro normativo coloro che siano consapevoli del vizio che inficia la delibera in questione sarebbero esposti ad una situazione di grave incertezza, potendo la delibera stessa (se sanata) produrre i propri effetti, si comprende allora perché la sanabilità può avvenire solo mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La previsione in esame appare peraltro funzionale ad un contesto, quale è quello dell'azione societaria, in cui l'assemblea dei soci è la «norma» e deve, inoltre, ai sensi degli artt. 2364 e 2364 *bis*, essere convocata almeno una volta all'anno. Diversamente accade nel caso degli obbligazionisti, la cui assemblea potrebbe riunirsi solo pochissime volte nel corso della durata del prestito, senza che si possa fare affidamento su talune ricorrenze fisse. Conseguenze da quanto sin qui detto che la situazione d'incertezza dei terzi sull'idoneità della deliberazione a produrre i propri effetti potrebbe protrarsi oltre ogni ragionevole previsione, compromettendo la stessa negoziabilità dei titoli a causa della difficoltà di conoscere il contenuto delle eccezioni opponibili ai loro acquirenti¹⁷.

5. Effetti delle delibere invalide

Venendo a considerare gli effetti delle deliberazioni invalide, non è fuori luogo ricordare come le delibere annullabili siano dotate di un'efficacia interinale rimovibile retroattivamente mediante l'annullamento, diversamente da quelle nulle che sono inefficaci fin dalla loro adozione. L'annullamento o la dichiarazione di nullità hanno effetto rispetto a tutti gli obbligazionisti ed obbligano il rappresentante comune a prendere i provvedimenti conseguenti sotto la propria responsabilità, mentre restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera. Merita ancora adesione l'opinione sostenuta anteriormente alla riforma da un'autorevole dottrina¹⁸, favorevole ad ammettere che anche la società

¹⁷ Il ragionamento è diffusamente sviluppato da AUTUORI, *sub artt.* 2415-2420, cit., 240 ss. La stessa formulazione della norma di cui all'art. 2379 *bis*, 2° co., là dove fa salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione, orienterebbe comunque a ricondurre la sanatoria mediante successiva verbalizzazione nell'ambito delle eccezioni personali, in quanto tali opponibili all'immediato sottoscrittore ed ai successivi acquirenti solo nei limiti dell'*exceptio doli*.

¹⁸ CAMPOBASSO G.F., *Le obbligazioni*, cit., 509, il quale sostiene che la partecipazione degli amministratori e dei sindaci all'assemblea degli obbligazionisti non esclude di per sé la buona

possa rivestire la qualifica di terzo, argomentando che quest'ultima compete a chiunque non faccia parte del gruppo organizzato, anche se destinatario degli effetti della delibera.

In applicazione del principio dettato dall'art. 2377, 8° co., l'annullamento della deliberazione impugnata non può aver luogo se questa è sostituita con un'altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo. In tal caso, tuttavia, il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole a carico dell'organizzazione e sul risarcimento dell'eventuale danno. Restano salvi comunque i diritti acquistati in buona fede sulla base della delibera sostituita.

Art. 2417 – Rappresentante comune

[1] Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399.

[2] Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.

[3] Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

commento di Lucia Picardi

Sommario: 1. Necessità della nomina del rappresentante comune e sue modalità. - 2. Il rappresentante comune persona giuridica. - 3. Il compenso del rappresentante comune. - 4. La cessazione dalla carica.

fede della società, pur potendo essere rilevante sotto il profilo della valutazione dell'assenza di colpa; di diverso avviso FRE, *Società per azioni*, 2, *Delle obbligazioni*, in *Comm. Scialoja-Branca*, 5ª ed., Bologna-Roma, 1982, 88 ss., secondo cui il principio in discorso non troverebbe applicazione in caso di annullamento della deliberazione degli obbligazionisti avente ad oggetto le modificazioni delle condizioni del prestito, dato che l'emittente sarebbe parte integrante del negozio complesso che produce questo effetto e non potrebbe essere considerato terzo.